

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALTROVEQUI"

Art. 1

DENOMINAZIONE

È costituita nel rispetto del Codice Civile e della Legge 383/2000 e sue successive integrazioni e modificazioni, l'Associazione Culturale denominata "AltroveQui – Associazione Culturale".

Art. 2

SEDE

L'Associazione ha la sede legale in Besate.

L'Associazione potrà creare sedi distaccate e operare in altre città e nazioni.

Art. 3

DURATA

La durata dell'Associazione è indeterminata.

Art. 4

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è costituita da cittadini liberamente associati, è apartitica, apolitica, non ha scopo di lucro, ha finalità esclusivamente sociali ed umanitarie

Scopo dell'Associazione è:

- La promozione e la diffusione della cultura, della musica e dell'arte senza nessun confine di carattere e di gusto;
- La promozione, anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano ai propri associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità e di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare ed alla crescita della cultura in genere
- Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 5

ATTIVITA' FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà altresì ricevere donazioni e offerte. Per realizzare quanto sopra indicato, l'Associazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere le seguenti attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali:

- l'organizzazione e la gestione di convegni, corsi, seminari, dibattiti, proiezioni, workshops ed altre iniziative culturali e formative;
- l'organizzazione e la gestione di gruppi di studio e di ricerca;
- l'organizzazione e la gestione di attività editoriali e multimediali al fine di promuovere e diffondere la cultura;
- promuovere iniziative di educazione;
- coordinare l'attività di volontariato all'interno dell'Associazione nonché all'esterno della stessa;
- promuovere, organizzare e gestire iniziative di servizi, attività culturali, ricreative e ludiche atte a soddisfare le esigenze degli associati, anche organizzando un servizio interno di somministrazione di bevande ed alimenti in favore degli associati e degli aderenti ad altre associazioni che appartengano alle stesse organizzazioni nazionali di riferimento al fine di costituire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali;
- sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri Enti o Associazioni in Italia e all'estero, iniziative intese a promuovere e sviluppare principi di solidarismo, alla promozione socio-culturale di ogni espressione artistica, nonché a valori progressisti, liberali, riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell'associazionismo;
- organizzare e rappresentare manifestazioni sportive, spettacoli di danza, teatrali, musicali, concerti, rassegne, saggi, seminari, convegni, mostre d'arte e fotografia, di animazione e cinematografici, sia in ambienti pubblici che privati, all'aperto ed al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;
- diffondere ed editare riviste, opuscoli, proutuari, vademecum ed ogni pubblicazione connessa ed utile all'attività educativa, ricreativa e naturalistica;

- svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.
- esercitare tutte quelle altre funzioni che venissero demandate dall'Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione dell'Associazione.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 6

ASSOCIATI

L'adesione all'Associazione ha carattere volontario.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico che accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a collaborare per il loro perseguimento.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su apposita domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/96, D.L. 30/062006 n. 196, tutti i dati personali raccolti saranno oggetto di riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo consenso scritto dell'associato. Il diniego va motivato.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Sono previste due categorie di associati:

- **associati fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di associati ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale ma solo al pagamento della quota sociale.
- **associati ordinari:** coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di associato dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di associati ordinari è subordinata all'iscrizione ed al pagamento della quota sociale.

Il numero degli associati ordinari è illimitato.

Il consiglio Direttivo può prevedere l'istituzione di ulteriori categorie di associati quali ad esempio: sostenitori, finanziatori, benemeriti che si distinguono in base all'ammontare della quota versata

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel libro degli associati.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili

Art. 7

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri all'interno dell'associazione primo fra tutti il diritto di voto.

Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello statuto ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita dell'associazione a cui hanno aderito. Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Non possono essere ammessi soci temporanei

Art. 8

RECESSO/ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

L'associato cessa di far parte dell'Associazione per i seguenti motivi:

- Decesso;
- Dimissioni volontarie: l'associato deve comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio direttivo le proprie dimissioni che avranno effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato;
- Esclusione: Il Consiglio Direttivo può decidere l'esclusione dell'associato in caso di inadempienza di doveri di cui all'art. 8 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa o qualora si renda moroso del

pagamento della quota sociale, senza motivo.

- Decadenza: l'associato che per oltre un anno non paga la quota associativa non esercitando più alcun diritto viene considerato decaduto

In nessun caso gli Associati dimessi, esclusi o decaduti possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9

GLI ORGANI ASSOCIATIVI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- I revisori contabili (ove nominati)

Art. 10

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea degli associati è costituita dagli associati fondatori ed effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale o rendiconto economico e finanziario.

Deve essere convocata inoltre quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e quando la richiede almeno un decimo degli associati.

L'assemblea è validamente convocata quando ne sia data comunicazione agli associati mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice, fax o e-mail agli associati almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e/o
- avviso affisso nei locali della sede almeno 10 (dieci) giorni prima; e/o
- pubblicazione sul sito Internet dell'associazione

Gli avvisi di convocazione devono contenere il giorno, l'ora ed il luogo dove si tiene la riunione nonché l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati e ciò alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali : che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; che sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a che in tali luoghi sia predisposto il foglio presenze.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà degli iscritti aventi diritti di voto, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria

- elegge il Presidente;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il bilancio consuntivo annuale o rendiconto consuntivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa annualmente l'importo della quota associativa di adesione;
- ratifica le esclusioni degli associati deliberate dal Consiglio Direttivo;
- approva il programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni associato ha il diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 degli associati.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti tutti gli associati iscritti, purchè in regola con il pagamento della quota.

Art. 12

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a sette membri e resta in carica per un anno ed è rieleggibile. In caso di dimissioni di un componente del consiglio direttivo viene cooptato il primo dei non eletti sino alla prima convocazione utile dell'assemblea degli associati.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo (se previsto) ed il rendiconto economico;
- ammette i nuovi associati;
- esclude gli associati salva successiva ratifica dell'assemblea

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale) ed il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso)

Art. 13

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice presidente se nominato oppure dal consigliere più anziano

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Art. 14

I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dagli associati nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi associativi;
- da iniziative promozionali.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione ed arricchire il suo patrimonio.

Art. 15

BILANCIO

Il periodo amministrativo coincide con l'anno solare e per il primo anno decorrerà dalla data di costituzione fino al 31 dicembre dello stesso anno. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo statuto.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione e nelle varie sezioni, almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 16

MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi degli associati dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi associativi, con la dottrina ed il regolamento interno e con le Legge italiana.

Art. 17

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Il patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità

Art. 18

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.